I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	229
SEDE REFERENTE:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	236
ALLEGATO 1 (Emendamenti del Relatore 3.84, 9.74 e 40.25, del Governo 32.39 e 39.43, Subemendamenti agli emendamenti del Relatore 41.14, 41.15 e del Governo 19.86)	251
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	255
LIEFICIO DI DDESIDENZA INTECDATO DAI DADDESENTANTI DEI CDIIDDI	250

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna del 22 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri il Governo e il relatore hanno presentato talune proposte emendative e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è scaduto alle 12 di questa mattina. Avverte che sono stati presentati i subemendamenti Dadone 0.19.86.1 all'emendamento del Governo 19.86, Colletti 0.41.14.2 e 0.41.14.1 all'emendamento del Relatore 41.14, Balduzzi 0.41.15.1 e Sannicandro 0.41.15.2 all'emendamento del relatore 41.15 (vedi allegato 1).

Comunica che il deputato Impegno sottoscrive l'emendamento Morani 50.18 e che il relatore ha ritirato il suo emendamento 21.42.

Avverte che, su richiesta del relatore, l'esame riprenderà dagli emendamenti riferiti all'articolo 22. Ricorda che l'emendamento Abrignani 22.82 non sarà posto in votazione, in quanto prevede modifiche non riferibili al testo in esame.

Emanuele **FIANO** (PD), esprime parere contrario sull'emendamento 22.40 Miccoli; parere favorevole sugli identici emendamenti 22.38 Polverini e 22.39 Liuzzi, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2); parere favorevole sull'emendamento Brunetta 22.41; parere favorevole sugli identici emendamenti Schullian 22.36, Palese 22.52, Leone 22.50, Mazzoli 22.20 e Pisicchio 22.10, a condizione nei seguenti termini: Al comma 2, capoverso « Art. 29-bis », aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti a tempo indeterminato della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a tre anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Schullian 22.37 e Brunetta 22.42, sugli identici emendamenti Pisicchio 22.9, Bruno Bossio 22.15, Schullian 22.35, Palese 22.51 e Leone 22.49; sull'emendamento Sorial 22.44; sugli identici emendamenti Pisicchio 22.11 e Mazzoli 22.21, sugli identici emendamenti Palese 22.43 e Leone 22.48; parere favorevole sull'emendamento Lombardi 22.46, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2); parere contrario sugli emendamenti Kronbichler 22.45, Lombardi 22.47 e Brunetta 22.54; parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 22.60, La Russa 22.59, Peluffo 22.3 e Brunetta 22.55; parere contrario sull'emendamento Brunetta 22.62; parere favorevole sugli identici emendamenti Centemero 22.56 e Lombardi 22.57, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2); parere contrario sugli emendamenti Spessotto 22.61, Lombardi 22.58, Centemero 22.63, sugli identici emendamenti Pisicchio 22.5, Leone 22.65, Schullian 22.26, Bruno Bossio 22.12, Palese 22.66, sugli emendamenti Lombardi 22.67, Centemero 22.68, Miccoli 22.64, Miccoli 22.69, Polverini 22.70, Leone 22.71, Miccoli 22.72, sugli identici emendamenti Pisicchio 22.7, Invernizzi 22.30, Schullian 22.33, Bruno Bossio 22.13, Palese 22.73, sugli emendamenti Sorial 22.75, Lombardi 22.74, Miccoli 22.76, sugli identici emendamenti Migliore 22.25 e Giorgis 22.77; sugli emendamenti Centemero 22.79 e 22.78, Valeria Valente 22.1, Sorial 22.80, Spessotto 22.81; sugli identici emendamenti Migliore 22.28, Squeri 22.85, Giorgis 22.84, Bruno Bossio 22.83.

Passando ai subemendamenti al suo emendamento 22.112, esprime parere contrario sul subemendamento Centemero 0.22.112.1; parere favorevole sul subemendamento Famiglietti 0.22.112.2; parere contrario sugli identici subemendamenti Palese 0.22.112.3, Leone 0.22.112.4, Schullian 0.22.112.5, Bruno Bossio 0.22.112.7 e Bragantini 0.22.112.8; parere favorevole sul subemendamento Spessotto 0.22.112.6; e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.112.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Miccoli 22.97, Spessotto 22.90, Lombardi 22.88, Miccoli 22.98, Manfredi 22.4, Migliore 22.27, Miccoli 22.99, Squeri 22.101; sugli identici emendamenti Peluffo 22.2, La Russa 22.96, Palese 22.86; sugli emendamenti Kronbichler 22.92, Bragantini 22.31, Centemero 22.95, Miccoli 22.100, Lombardi 22.89 e 22.87; sugli identici emendamenti Schullian 22.34, Invernizzi 22.29, Palese 22.91, Pisicchio 22.8, Leone 22.94 e Bruno Bossio 22.14; sugli emendamenti Polverini 22.93, Migliore 22.24, Kronbichler 22.102; sugli identici emendamenti Sorial 22.103, Balduzzi 22.104, Migliore 22.23; sugli identici emendamenti Polverini 22.106, Kronbichler 22.107 e Cozzolino 22.108; sull'emendamento Centemero 22.110; sugli identici emendamenti Schullian 2.32, 22.105, Pisicchio 22.6, Mazzoli 22.16 e Palese 22.109; e sull'articolo aggiuntivo 22.03 Invernizzi.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto che l'emendamento Miccoli 22.40 viene ritirato e che gli identici emendamenti Polverini 22.38 e Liuzzi 22.39 vengono riformulati dai presentatori nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Polverini 22.38 (nuova formulazione) e Liuzzi 22.39 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

La Commissione approva l'emendamento Brunetta 22.41 (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che l'emendamento Brunetta 22.42 e gli identici emendamenti Pisicchio 22.9, Bruno Bossio 22.15, Schullian 22.35, Palese 22.51 e Leone 22.49, Sorial 22.44 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento Brunetta 22.41.

La Commissione respinge gli identici Mazzoli 22.21 e Pisicchio 22.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti 22.43 Palese e 22.48 Leone vengono ritirati dai presentatori.

Roberta LOMBARDI (M5S), premesso di condividere la proposta di riformulazione del suo emendamento 22.46, che ne coglie la finalità, vale a dire quella di evitare che i componenti o dirigenti della Consob possano intrattenere, dopo la cessazione dell'incarico con l'autorità, rapporti di collaborazione, oltre che con i soggetti regolati, anche con quelli controllati da questi ultimi, chiede al relatore se non sia più corretto fare riferimento, oltre che alle società controllate dai soggetti regolati, anche a quelle da essi partecipate.

Emanuele FIANO (PD), relatore, nell'osservare che la partecipazione societaria viene in rilievo solo se dà luogo a controllo della società partecipata, conferma la proposta di riformulazione.

Roberta LOMBARDI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 22.46.

La Commissione approva l'emendamento Lombardi 22.46 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Andrea GIORGIS (PD) osserva che, per effetto dell'approvazione, da una parte, degli identici emendamenti Polverini 22.38 e Liuzzi 22.39 e, dall'altra parte, dell'emendamento Brunetta 22.41, è stato elevato da due a cinque anni il periodo durante il quale non è possibile essere nuovamente nominati a componenti della Consob, oltre che delle altre autorità indipendenti richiamate nel comma 1, ed è stato invece ridotto da quattro a due anni il periodo durante il quale i componenti e dirigenti della Consob, dopo la cessazione dell'incarico, non possono intrattenere rapporti di lavoro con i soggetti regolati. Viene in questo modo stravolto l'equilibrio del testo del Governo, che aveva correttamente previsto che il periodo durante il quale gli ex componenti non possono essere rinnovati dovesse essere più breve di quello durante il quale gli stessi non possono intrattenere rapporti di lavoro con i soggetti regolati.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 22.45.

Roberta LOMBARDI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 22.47, ne raccomanda l'approvazione, sottolineandone la finalità volta a eliminare l'indeterminatezza nella formula « uffici di supporto ».

La Commissione respinge gli emendamenti Lombardi 22.47 e Schullian 22.37.

Antonio LEONE (NCD), intervenendo sul suo emendamento 22.50, nel sottolineare che la proposta di riformulazione del relatore discriminerebbe la CONSOB, chiede di modificare la sua proposta di riformulazione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, accogliendo la richiesta del collega Leone, propone di riformulare gli identici emendamenti Schullian 22.36, Palese 22.52, Leone 22.50, Mazzoli 22.20 e Pisicchio 22.10, nei termini riportati in allegato.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accoglie la proposta di rifor-mulazione del relatore relativa al suo emendamento 22.36.

Rocco PALESE (FI-PdL) accoglie la proposta di riformulazione del relatore relativa al suo emendamento 22.52.

Antonio LEONE (NCD) accoglie la proposta di riformulazione del relatore relativa al suo emendamento 22.50.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Mazzoli 22.20 e Pisicchio 22.10, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del relatore relativa agli identici emendamenti Schullian 22.36, Palese 22.52, Leone 22.50, Mazzoli 22.20 e Pisicchio 22.10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Schullian 22.36 (nuova formulazione), Palese 22.52 (nuova formulazione), Leone 22.50 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), nella sua qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Brunetta 22.54.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palese 22.60, La Russa 22.59, Peluffo 22.3 e Brunetta 22.55 (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Palese 22.60, La Russa 22.59, Peluffo 22.3 e Brunetta 22.55, risulta precluso l'emendamento Brunetta 22.62.

Emanuele FIANO (PD), relatore, propone una riformulazione, nei termini riportati in allegato, degli identici emendamenti Centemero 22.56 e Lombardi 22.57.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede chiarimenti al relatore ed al Governo sulla proposta di riformulazione degli identici emendamenti Centemero 22.56 e Lombardi 22.57.

Il ministro Maria Anna MADIA, dopo aver precisato che gli identici emendamenti Centemero 22.56 e Lombardi 22.57, come riformulati dal relatore, riguardano sia i dirigenti a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 22.56 avanzata dal relatore.

Roberta LOMBARDI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 22.57 avanzata dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Centemero 22.56 e Lombardi 22.57(nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, passando all'esame degli identici emendamenti Schullian 22.36, Palese 22.52, Leone 22.50, Mazzoli 22.20 e Pisicchio 22.10, ne propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 22.37, Spessotto 22.61 e Lombardi 22.58.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 22.63.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 22.5, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Antonio LEONE (NCD), intervenendo sul suo emendamento 22.65, chiede al relatore di valutare una possibile riformulazione del proprio emendamento nel senso di eliminare la lettera *b*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, concorda con la proposta del collega Leone.

Emanuele FIANO (PD), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento Leone 22.65 e degli identici Schullian 22.26, Bruno Bossio 22.12 e Palese 22.66.

La Commissione acconsente e, quindi, respinge l'emendamento Lombardi 22.67.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 22.68.

Marco MICCOLI (PD) ritira i suoi emendamenti 22.64 e 22.69.

La Commissione respinge l'emendamento Polverini 22.70.

Antonio LEONE (NCD), intervenendo sul suo emendamento 22.71, chiede al relatore e al Governo le ragioni del parere contrario espresso sullo stesso.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Leone 22.71.

La Commissione concorda e, quindi, respinge gli emendamenti Sorial 22.75 e Lombardi 22.74.

Marco MICCOLI (PD) ritira il suo emendamento 22.76.

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED) ritira il suo emendamento 22.25.

Andrea GIORGIS (PD) ritira il suo emendamento 22.77.

Roberta AGOSTINI (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Valeria Valente 22.1.

Antonio LEONE (NCD) sottoscrive l'emendamento Centemero 22.79 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 22.80.

Antonio LEONE (NCD) sottoscrive l'emendamento Centemero 22.78 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Spessotto 22.81.

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED) ritira l'emendamento 22.28.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Squeri 22.85 e lo ritira.

Andrea GIORGIS (PD) ritira il suo emendamento 22.84 e, dopo aver sottoscritto l'identico emendamento Bruno Bossio 22.84, lo ritira.

La Commissione respinge il subemendamento Centemero 0.22.112.1 riferito all'emendamento 22.112 del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, intervenendo sul subemendamento Famiglietti 0.22.112.2, lo sottoscrive e chiede al relatore di valutare una riformulazione volta ad aggiungere dopo la parola: « demaniali », la parola « disponibili ».

Emanuele FIANO (PD), relatore, giudicando positivamente il suggerimento del presidente Sisto, propone una riformulazione del subemendamento Famiglietti 0.22.112.2, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED) sottoscrive il subemendamento Famiglietti 0.22.112.2.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del relatore del subemendamento Famiglietti 0.22.112.2. Massimiliano MANFREDI (PD) sottoscrive il subemendamento Famiglietti 0.22.112.2 ed accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Famiglietti 0.22.112.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Palese 0.22.112.3, Leone 0.22.112.4, Schullian 0.22.112.5 e Bruno Bossio 0.22.112.7, nonché il subemendamento Matteo Bragantini 0.22.112.8 e approva il subemendamento Spessotto 0.22.112.6 (vedi allegato 2).

La Commissione approva l'emendamento 22.112 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.112 del relatore, come subemendato, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti al comma 9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polverini 22.93, Migliore 22.24 e Kronbichler 22.102.

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED) ritira il suo emendamento 22.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Balduzzi 22.104 e Sorial 22.103, e gli identici emendamenti Polverini 22.106, Krombichler 22.107 e Cozzolino 22.108.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Centemero 22.110.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 22.32.

Antonio LEONE (NCD) ritira il suo emendamento 22.105.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Pisicchio 22.6 e Mazzoli 22.16: si intende vi abbiano rinunciato.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritira il suo emendamento 22.109.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Invernizzi 22.03, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), relatore, propone di ritornare sull'emendamento Leone 22.71, precedentemente accantonato, su cui conferma l'invito al ritiro o, altrimenti, l'espressione di un parere contrario. Con tale parere intende muoversi nella logica del recepimento del taglio economico accessorio che il Governo prevede in maniera omogenea per tutte le Autorità indipendenti. L'emendamento Leone 22.71 propone invece di permettere agli enti più virtuosi di provvedere in proprio al taglio del trattamento economico accessorio, con ovvie e conseguenti differenze che contraddicono la logica dell'operato del Governo.

ANTONIO LEONE (NCD) osserva che la logica in cui si muove il suo emendamento è quella della flessibilità, che, a suo avviso, è la medesima del Governo. Si indica un obiettivo e poi ciascun ente si muove come meglio crede per il suo perseguimento.

Il ministro Maria Anna MADIA concorda con quanto detto dal relatore rispetto all'emendamento Leone 22.71 e conferma la sua posizione contraria all'emendamento Leone 22.65, anch'esso precedentemente accantonato.

Osserva che il taglio del venti per cento del trattamento accessorio non pregiudica le aspettative di vita dei soggetti interessati. Riguardo all'emendamento 22.65, osserva che la legislazione vigente garantisce le procedure concorsuali in atto, mentre con l'inserimento del riferimento a nuovi concorsi prevista dall'emendamento si deroga alla previsione della legislazione vigente medesima.

Emanuele FIANO (PD), relatore, conferma il parere contrario anche sull'emendamento Leone 22.65.

ANTONIO LEONE (NCD), sottolineato che la proposta di riformulazione da lui avanzata dell'emendamento 22.65 andava nella direzione indicata dal ministro, ritira i suo emendamenti 22.65 e 22.71.

Emanuele FIANO (PD), relatore, conferma l'invito al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pisicchio 22.5, Schullian 22.26, Bruno Bossio 22.12, Palese 22.66. sull'emendamento Miccoli 22.72 e sugli identici emendamenti Pisicchio 22.7, Invernizzi 22.30, Schullian 22.33, Bruno Bossio 22.13 e Palese 22.73, precedentemente accantonati.

Il ministro Maria Anna MADIA conferma che il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Pisicchio 22.5 e 22.7, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Marco MICCOLI (PD) ritira l'emendamento 22.72, di cui è primo firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Schullian 22.26, Bruno Bossio 22.12 e Palese 22.66 e gli identici emendamenti Invernizzi 22.30, Schullian 22.33, Bruno Bossio 22.13 e Palese 22.73.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Lorefice 26.1.

Silvia GIORDANO (M5S) non comprende la conferma del parere contrario

da parte del relatore, quando si era cercata, con una collaborazione trasversale di deputati di vari gruppi, una riformulazione dell'emendamento. Chiede di conoscere la posizione del Governo al riguardo.

Il ministro Maria Anna MADIA, concordando con il relatore, conferma la posizione del Governo contraria all'emendamento Lorefice 26.1.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 26.1.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere secondo quale ordine proseguirà l'esame degli articoli e invita inoltre il presidente a chiedere alla Presidente della Camera che i componenti della I Commissione siano autorizzati a votare per primi nella imminente votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale e dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Francesco Paolo SISTO, presidente, aderisce all'invito del collega Cozzolino. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, preannuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le ore 18.45. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 19.30.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di oggi.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 41.

Emanuele FIANO (PD), relatore, invita al ritiro degli identici emendamenti Amoddio 41.1, Venittelli 41.2, Molteni 41.3, Bonafede 41.5, Centemero 41.6, La Russa 41.7 e Leone 41.8, nonché degli identici emendamenti Schullian 41.4, Sarro 41.9 e Gelmini 41.10. Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 41.14. invitando al ritiro dei subemendamenti Colletti 0.41.14.2 e 0.41.14.1. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Sarro 41.11 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 41.15, invitando al ritiro dei subemendamenti Balduzzi 0.41.15.1 e Sannicandro 0.41.15.2. Invita, inoltre, al ritiro degli emendamenti Di Lello 41.12 e Colletti 41.13.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 41.14 e 41.15 del relatore.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive gli emendamenti Amoddio 41.1 e Venittelli 41.2 e li ritira.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 41.3, Bonafede 41.5, Centemero 41.6, La Russa 41.7 e Leone 41.8.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Schullian 41.4 e Sarro 41.9, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gelmini 41.10; respinge i subemendamenti Colletti 0.41.14.2 e 0.41.14.1; approva l'emendamento 41.14 del relatore (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Sarro 41.11.

Renato BALDUZZI (SCpI) illustra la *ratio* del suo subemendamento 0.41.15.1, evidenziando che, a suo avviso, occorrerebbe un ulteriore approfondimento con riferimento all'emendamento 41.5 del relatore. Al riguardo, segnala che configurare una fattispecie di abuso del processo equivale a inventarsi un principio giuridico inesistente, assolutamente abnorme.

Francesco Paolo SISTO, presidente, condivide la logica dell'emendamento 41.15 del relatore, ritenendo che costituisca un miglioramento rispetto alla formulazione originaria del testo dell'articolo 41.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come sul punto in discussione la Commissione giustizia abbia formulato un'osservazione nell'ambito del parere espresso alla I Commissione sul decreto-legge in titolo. Fa presente che è difficile stabilire quale possa essere la ragione « palesemente infondata in fatto ». Ritiene pertanto che, se si deve annacquare la disposizione di cui all'articolo 41, è preferibile allora eliminarla del tutto, esistendo già nell'ordinamento giuridico l'istituto della lite temeraria.

Emanuele FIANO (PD), relatore, alla luce delle considerazioni svolte, propone di accantonare il suo emendamento 41.15 e i subemendamenti ad esso riferiti, nonché gli emendamenti Di Lello 41.12 e Colletti 41.13.

La Commissione acconsente. Passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Emanuele FIANO (PD), relatore, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Polverini 5.16, Ciprini 5.13, Giacobbe 5.6, Baruffi 5.5, Di Salvo 5.1, Kronbichler 5.23, Di Lello 5.12 e Dell'Aringa 5.25. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Martelli 5.4. Invita altresì al ritiro i presentatori degli emendamenti Iacono 5.8 e Pagano 5.20. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti De Girolamo 5.15, Leone 5.14 e Centemero 5.11. Invita, infine, al ritiro i presentatori degli emendamenti Pagano 5.21, Iacono 5.7, Di Salvo 5.2, gli identici Giulietti 5.3, Squeri 5.24 e Guerra 5.22.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Polverini 5.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polverini 5.16 e Ciprini 5.13.

Anna GIACOBBE (PD) ritira il suo emendamento 5.6 e l'emendamento Baruffi 5.5, di cui è cofirmataria.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Di Salvo 5.1, Kronbichler 5.23 e Di Lello 5.12, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Anna GIACOBBE (PD) chiede al relatore e al Governo un ripensamento del parere espresso sull'emendamento Dell'Aringa 5.25, di cui è cofirmataria.

Emanuele FIANO (PD), relatore, propone di procedere all'accantonamento dell'emendamento Dell'Aringa 5.25, nonché dei seguenti altri emendamenti: Martelli 5.4, Iacono 5.8, Pagano 5.20, gli identici De Girolamo 5.15, Leone 5.14 e Centemero

5.11, ugualmente riferiti alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5.

La Commissione acconsente.

Francesco Paolo SISTO, presidente, annuncia una sospensione della seduta, al fine di consentire ai componenti della Commissione di partecipare ai lavori del Parlamento in seduta comune.

La seduta, sospesa alle 19.50, riprende alle 21.20.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.84 e 9.74, mentre il Governo ha presentato gli emendamenti 32.39 e 39.43 (vedi allegato 1). Il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 12 di domani.

Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.25 Dell'Aringa, precedentemente accantonato, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Inoltre, modificando il parere precedentemente reso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.15 De Girolamo, 5.14 Leone e 5.11 Centemero, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole su entrambe le proposte di riformulazione del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto che l'emendamento 5.25 Dell'Aringa e gli identici emendamenti 5.15 De Girolamo, 5.14 Leone e 5.11 Centemero vengono riformulati dai presentatori nei termini proposti dal relatore.

Giovanni CUPERLO (PD) sottoscrive l'emendamento 5.25 Dell'Aringa (nuova formulazione).

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che l'emendamento 5.25 Dell'Aringa (nuova formulazione), aggravando la procedura di

cui all'articolo 5, comma 1, lett. *b*), vanifichi la misura voluta dal Governo e ponga in essere un'ennesima disposizione inutile in materia di mobilità del personale, che si aggiunge alle tante altre che sono state introdotte nell'ordinamento in passato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.4 Martelli e 5.25 Dell'Aringa (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti 5.8 Iacono e 5.20 Pagano vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti 5.15 De Girolamo, 5.14 Leone e 5.11 Centemero (vedi allegato 2), nella nuova formulazione accolta dai proponenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti 5.21 Pagano e 5.7 Iacono vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento 5.2 Di Salvo.

Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto che gli identici emendamenti 5.3 Giulietti, 5.24 Squeri e 5.22 Guerra vengono ritirati dai presentatori.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede che i lavori procedano in modo più razionale esaminando gli articoli nel giusto ordine.

Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Tripiedi, ricorda che è facoltà del relatore decidere quale articolo trattare ed evidenzia che sono stati già comunicati dallo stesso relatore gli articoli che sarebbero stati esaminati nel corso della seduta.

Emanuele FIANO (PD), relatore, segnala che il passaggio da un articolo all'altro nel corso dell'esame del provvedimento è spesso dettato dalle richieste di approfondire taluni problemi formulate dai colleghi.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 40.25 (vedi allegato 1). Ricorda che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è domani 24 luglio alle ore 12.

Emanuele FIANO (PD), relatore, tornando all'esame dell'articolo 16 propone dell'emendamento riformulazione Giorgis 16.23 nei seguenti termini: « All'articolo 16, primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri. A far data dall'1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, e salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4. ». All'inizio del secondo comma, aggiungere le parole: « Salvo quanto previsto in materia di limiti ai compensi, ».

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Giorgis 16.23, dichiara di non condividere la proposta di riformulazione del relatore.

Andrea GIORGIS (PD) accetta la proposta di riformulazione formulata dal relatore del suo emendamento 16.23.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 16.23 come riformulato.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Giorgis 16.23 non ne condivide la proposta di riformulazione del relatore e fa presente che presenterà un emendamento ovvero un ordine del giorno durante l'esame del provvedimento in Assemblea, finalizzato a prevedere relativamente alle società a partecipazione pubblica che siano chiuse entro il 31 dicembre 2014, tassando le eventuali plusvalenze.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) condivide l'obiettivo di chiudere le società partecipate inutili. Non ritiene apprezzabile la previsione di un amministratore unico nelle società di grande dimensione. Si dichiara favorevole all'obiettivo di ridurre i costi pubblici.

Andrea GIORGIS (PD) segnala che la norma in esame disciplina ipotesi differenti ed evidenzia che il vincolo dell'amministratore unico, seconda dei casi, può essere o meno inopportuno. Fa presente che la proposta di riformulazione del suo emendamento 16.23 affida alle amministrazioni locali il compito di decidere come comporre i consigli di amministrazione delle società partecipate. Sottolinea che si potrà realizzare una riduzione dei costi per il bilancio pubblico pari al 20 per cento e ricorda che le amministrazioni pubbliche potranno privarsi di un dipendente solo dimostrando un collegamento con la società verso cui il dipendente medesimo transiterà.

Dorina BIANCHI (NCD) segnala che, come anche ricordato in una recente relazione della Corte dei conti, le società partecipate che operano nell'ambito degli enti locali nella maggioranza dei casi non producono servizi pubblici e generano oneri. Non condivide la proposta di riformulazione dell'emendamento Giorgis 16.23 che permetterebbe a quelle società partecipate che costituiscono solo un meccanismo di distribuzione degli incarichi di derivazione politica di portare fino a 5 il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

Enzo LATTUCA (PD) condivide la proposta di riformulazione dell'emendamento Giorgis 16.23. Segnala positivamente la finalità di ridurre il budget delle singole società partecipate nonché la previsione di una forma di indennità per chi ricopra un ruolo di responsabilità. Osserva che la soluzione migliore per ottenere forma di risparmio per le casse dello Stato sarebbe quella di proseguire nei tagli dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali.

Francesco Paolo SISTO, presidente, formula alcune osservazioni sulla riformulazione dell'emendamento Giorgis 16.23. Osserva che da una parte è sicuramente vero che dal 2015 il compenso per gli amministratori non può essere superiore all'ottanta per cento del costo sostenuto nel 2013 con un risparmio del venti per cento. Ma dal momento che i due consiglieri

senza poteri gestionali sono esterni, vengono retribuiti, vanificando, a suo avviso, il risparmio conseguito. Chiede in proposito chiarimenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ammette di aver avuto lo stesso dubbio del Presidente Sisto, ma di averlo risolto dato che il compenso dei due consiglieri esterni è all'interno del *budget* complessivo dell'ottanta per cento.

Andrea GIORGIS (PD) rileva che nella situazione attuale i due consiglieri dipendenti pubblici ricevono un gettone di presenza che solo in parte fanno rientrare nelle casse della Amministrazione. Con la riformulazione del suo emendamento la situazione non si modifica perché la società eroga tre compensi come oggi, con un risparmio netto del venti per cento che sarà posto a carico di chi riceve il compenso. Inoltre la società ha la possibilità di prendere soggetti con capacità non sempre presenti tra il personale dei piccoli comuni.

Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva di non comprendere perché una società debba spendere tutto il suo budget.

Enzo LATTUCA (PD) chiarisce che non sussiste un obbligo e che si tratta di un tetto massimo di spesa.

Roberta LOMBARDI (M5S) chiede come mai sia scomparso dalla riformulazione il riferimento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

Andrea GIORGIS (PD) nell'affermare di non avere alcun problema a introdurre il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013 anche all'interno della riformulazione, osserva che anche nell'assenza di questo non viene meno la vigenza delle norme in materia.

Emanuele FIANO (PD), relatore concorda con quanto affermato dal collega

Giorgis, ma non ha nulla in contrario a riformulare ulteriormente l'emendamento inserendo le parole: « Ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

Renato BALDUZZI (ScPI) ricorda che una buona tecnica legislativa prevede molta attenzione nell'indicare riferimenti a norme specifiche per evitare dimenticanze di norme vigenti, restringendo così il campo di applicazione.

Francesco Paolo SISTO, presidente, fa osservare che in questo caso si corre il rischio che ci si chieda come mai il riferimento fosse presente nell'emendamento originale e sia stato espunto dalla riformulazione.

Emanuele FIANO (PD), relatore riformula l'emendamento Giorgis 16.23 nei termini riportati in allegato.

Andrea GIORGIS (PD) accetta la riformulazione.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 16.23 come da ultimo riformulato.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Basso 16.2 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Centemero 16.12, Matteo Bragantini 16.5, Lombardi 16.16 e Mazziotti di Celso 16.17 e l'emendamento Invernizzi 16.6 e approva l'emendamento Giorgis 16.23 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giorgis 16.23 (nuova formulazione) risultano preclusi l'emendamento Centemero 16.11 e le due prime parti dell'emendamento Kronbichler 16.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 16.14 e Matteo Bragantini 16.4 e la terza parte dell'emendamento Kronbichler 16.21,

Emanuele FIANO (PD), relatore propone una nuova formulazione dell'emendamento Morassut 16.9, limitata al primo comma.

Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che dal dibattito era emersa la volontà di sopprimere la parola: »ristrette » e di sostituire le parole: « procedure di evidenza pubblica » con le seguenti: « procedure selettive di evidenza pubblica ».

Emanuele FIANO (PD), relatore conferma la formulazione da lui proposta.

Il ministro Maria Anna MADIA concorda con il relatore.

Roger DE MENECH (PD), in qualità di cofirmatario dell'emendamento 16.9 accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Renato BALDUZZI (ScPI) sottolinea come l'evidenza pubblica sia qualcosa di molto differente dalla trasparenza e dall'accessibilità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScPI) concorda col collega Balduzzi, Con evidenza pubblica si intende, infatti, una gara con tanto di inviti e possibili ricorsi al TAR, rendendo la procedura di nomina impraticabile.

Il ministro Maria Anna MADIA ritiene di accogliere le osservazioni dell'onorevole Balduzzi e rileva che si potrebbe fare riferimento, invece che all'evidenza pubblica, a una selezione pubblica.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ricorda che la procedura attuale per le nomine negli enti locali prevedono la predisposizione di un bando, la presentazione di *curricula* e la scelta dell'ammi-

nistratore. Si tratta non di un concorso, ma di una scelta soggettiva, fondata sulla necessità di un rapporto fiduciario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che la questione merita un'ulteriore riflessione e che si potrebbe accantonare l'emendamento 16.9.

Donatella FERRANTI (PD) chiede se la norma viene inserita all'interno del codice civile.

Emanuele FIANO (PD), relatore risponde affermativamente alla collega Ferranti. Alla luce del dibattito modifica il suo parere ed invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Morassut 16.9 o altrimenti esprime parere contrario.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Roger DE MENECH (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento 16.9.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive gli emendamenti Fabbri 16.10 e 16.19 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Ambrosio 16.13 e 16.18.

Emanuele FIANO (PD), relatore esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 12. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 12.1 e Mantero 12.4. Invita al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti Mantero 12.5 e 12.6.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 12.1 e Mantero 12.4 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Mantero 12.5 e 12.6.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Emanuele FIANO (PD), relatore, invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Ciprini 11.24 e Brunetta 11.25, degli emendamenti Dieni 11.37 e 11.39, Basso 11.1, Micillo 11.28, Dorina Bianchi 11.36, degli identici emendamenti Di Salvo 11.9, Plangger 11.3 e Airaudo 11.35, nonché degli identici emendamenti Dorina Bianchi 11.34, Ciprini 11.33, Dieni 11.32, La Russa 11.31 e Brunetta 11.30 e degli ulteriori emendamenti Piccione 11.38, Centemero 11.40, Ciprini 11.41, Centemero 11.42, Ciprini 11.43 e Calabrò 11.2. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gasparini 11.15 e Borghi 11.29, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Rosato 11.44 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 11.45, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Baroni 11.47, Grillo 11.54, 11.60, 11.52 e 11.53. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 11.7; invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Rosato 11.50, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 11.55 ed invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Cecconi 11.48, i presentatori degli identici emendamenti Dall'Osso 11.46 e Miotto 11.51, nonché degli ulteriori emendamenti Luigi Gallo 11.56, Nicchi 11.58, Luigi Gallo 11.57 e degli identici emendamenti De Girolamo 11.61, Dieni 11.62, Brunetta 11.63. e La Russa 11.78. Invita, inoltre, al ritiro i presentatori degli emendamenti Dieni 11.71, degli identici emendamenti Plangger 11.4, Piccione 11.21, Fabbri 11.72, Sibilia 11.65, Di Salvo 11.10 e Kronbichler 11.67 e degli ulteriori identici emendamenti La Russa 11.77 e Dorina Bianchi 11.66.

Invita altresì al ritiro i presentatori degli emendamenti Caruso 11.70, Burtone 11.20 e degli identici emendamenti Bruno Bossio 11.23, Squeri 11.74 e Gasparini 11.14. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Guerra 11.69, Squeri 11.73 e Lodolini 11.22, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: dopo il comma 4, aggiungere il seguente:5. All'articolo 9, comma 28 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » sono aggiunte le seguenti: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Covello 11.80 e Albini 11.75. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Baruffi 11.79 e sull'emendamento Pastorino 11.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Invita, infine, al ritiro il presentatore dell'emendamento Pilozzi 11.11.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ciprini 11.24 e Brunetta 11.25 e l'emendamento Dieni 11.37.

Federica DIENI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.39, volto ad assicurare che i posti di qualifica dirigenziale con contratto a tempo determinato siano effettivamente attribuiti a persone che abbiano conseguito la laurea idonea al ruolo da ricoprire.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 11.39.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Basso 11.1 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Micillo 11.28.

Dorina Bianchi (NCD) chiede al relatore e al Governo un ripensamento a proposito del parere espresso sul suo emendamento 11.36.

Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che la quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratto a tempo determinato, individuata in misura non superiore al 30 per cento, è stata ritenuta una misura di equilibrio, pertanto non modificabile nell'impianto complessivo della riforma.

Dorina Bianchi (NCD) ritira il suo emendamento 11.36.

Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento Plangger 11.3.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la *ratio* del suo emendamento 11.35, volto a ridurre dal 30 al 10 per cento la quota dei posti dirigenziali attribuibili mediante contratto a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali, al fine di evitare la generalizzazione del meccanismo dello *spoil system*.

Federica DIENI (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Airaudo.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime dubbi circa l'efficacia della disposizione recata dall'articolo 11 del decreto-legge.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) fa presente che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento volto a ridurre dal 30 al 10 per cento la quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratti a tempo determinato.

Francesco Paolo SISTO, presidente, con riferimento all'articolo 11 del decreto-legge, chiede al relatore e al Governo di avere chiarimenti in merito all'espressione « selezione pubblica » attraverso la quale sono conferiti gli incarichi in oggetto.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) fa notare che l'espressione « selezione pubblica » non ha un significato univoco in quanto non si comprende se essa si riferisca a un corso-concorso ovvero ad una selezione interna alla pubblica amministrazione.

Rocco PALESE (FI-PdL), concordando con le considerazioni svolte circa l'eccessiva genericità dell'espressione « selezione pubblica », ricorda che i corsi-concorsi sono stati dichiarati più volte incostituzionali dalla Corte costituzionale.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) evidenzia come la normativa che viene modificata dall'articolo 11 del decreto-legge è quella recata dall'articolo 110 del Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ai sensi del quale tutti i comuni già effettuano delle selezioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), condividendo il contenuto dell'articolo 11 del decreto-legge, fa presente che la selezione pubblica per gli incarichi apicali a tempo determinato viene effettuata presso tutti i comuni ed equivale a un vero e proprio concorso pubblico.

Giuseppe BERRETTA (PD) rileva come la formulazione di cui all'articolo 11 del provvedimento in discussione sia assolutamente in linea con la normativa vigente in materia di selezione del personale delle regioni e degli enti locali.

Angelo CERA (PI) osserva che il dramma dei comuni è di non avere mediamente professionalità valide nelle proprie burocrazie.

Francesco Paolo SISTO, presidente, chiede al relatore e al Governo di specificare mediante un rinvio normativo a quale tipo di selezione pubblica si faccia riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera a), ricordando che più volte la Corte costituzionale si è pronunciata contro l'assegnazione di incarichi dirigenziale a tempo determinato, senza selezione pubblica.

Ettore ROSATO (PD) si dice contrario alla proposta del presidente, ritenendo che

il testo sia sufficientemente chiaro, non essendovi dubbi su cosa debba intendersi per selezione pubblica.

Emanuele FIANO (PD), relatore, concorda con il deputato Rosato sul fatto che la disposizione del decreto-legge sia sufficientemente chiara e che non necessiti di ulteriori specificazioni.

Giulia GRILLO (M5S) si associa al presidente Sisto, ritenendo che parlare genericamente di selezione pubblica sia insufficiente. Parimenti, ritiene vago il requisito della « esperienza pluriennale », di cui si parla al medesimo comma, non essendo chiaro cosa debba intendersi per « pluriennale ».

Il ministro Maria ANNA MADIA ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata contro l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato senza selezione pubblica e sottolinea che il decreto-legge in esame introduce per l'appunto l'obbligo di selezione pubblica.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che si potrebbe precisare la natura della selezione pubblica, specificando che essa deve avvenire per titoli ovvero per titoli ed esami e lasciando alle regioni la possibilità di scegliere tra le due alternative.

Donatella FERRANTI (PD) segnala che l'articolo 11, comma 1, modifica proprio l'articolo 110 del testo unico delle leggi sugli enti locali più volte evocato, inserendovi il riferimento all'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Ritiene quindi che il senso della disposizione si chiarisca a partire dal sistema delle disposizioni dell'articolo 110 stesso. Quanto al requisito dell'esperienza pluriennale, fa presente che si tratta di una norma di indirizzo e che spetterà quindi ai bandi di specificare il numero di anni di esperienza richiesti.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che l'articolo 11, comma 1, è volto a modifi-

care l'articolo 110 del testo unico delle leggi sugli enti locali per renderlo coerente con la giurisprudenza costituzionale, che più volte ha ribadito la necessità della selezione pubblica per il conferimento degli incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato.

Silvia GIORDANO (M5S) osserva che, se, come dice il deputato Berretta, la selezione pubblica non era fino a questo momento prevista nell'articolo 110, allora questo non può contenere i criteri sulle modalità di svolgimento della medesima selezione pubblica, come si è sostenuto da parte di alcuni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Salvo 11.9 e Airaudo 11.35.

Federica DIENI (M5S), illustrando il suo emendamento 11.32, chiarisce che esso mira a limitare il numero di incarichi di qualifica dirigenziale per i quali i relativi dirigenti, essendo nominati, finiscono con l'essere dipendenti da chi li nomina.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dorina Bianchi 11.34, Ciprini 11.33, Dieni 11.32, La Russa 11.31 e Brunetta 11.30.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il suo emendamento 11.38.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede l'accantonamento del suo emendamento 11.40.

Francesco Paolo SISTO, presidente, non essendovi obiezioni, avverte che gli emendamenti Centemero 11.40 e Ciprini 11.41 s'intendono accantonati.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede l'accantonamento del suo emendamento 11.42.

Francesco Paolo SISTO, presidente, non essendovi obiezioni, avverte che gli emendamenti Centemero 11.42 e Ciprini 11.43

s'intendono accantonati. Constatata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calabrò 11.2, avverte che s'intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gasparini 11.15 e Borghi 11.29 (vedi allegato 2).

Ettore ROSATO (PD) ritira il suo emendamento 11.44.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Teresa PICCIONE (PD) sottoscrivono l'emendamento Ghizzoni 11.45 e accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ghizzoni 11.45 (nuova formulazione) (vedi allegato 2); respinge gli emendamenti Baroni 11.47, Grillo 11.54, 11.60, 11.52 e 11.53; e approva l'emendamento Fabbri 11.7 (vedi allegato 2).

Ettore ROSATO (PD) ritira il suo emendamento 11.50.

Donata LENZI (PD) illustra l'emendamento Carnevali 11.55, di cui è cofirmataria, il cui obiettivo è quello di prevedere la selezione pubblica anche per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nella sanità.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carnevali 11.55 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Cecconi 11.48.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 11.51.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'emendamento Dall'Osso 11.46, di cui è cofirmataria, chiarendo che il suo scopo è quello di evitare il più possibile l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, atteso che questa avviene secondo logiche clientelari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che il 10 per cento dei posti di dotazione organica, previsto dal comma 3 dell'articolo 11, corrisponde ad un numero di posti irrisorio.

Federica DIENI (M5S) sostiene l'emendamento Dall'Osso 11.46, di cui è cofirmataria, affermando che nella sua regione di provenienza, la Calabria, la prassi di attribuire incarichi dirigenziali secondo logiche clientelari è diffusissima. Per questo è necessario che gli incarichi siano sempre conferiti sulla base di concorsi pubblici, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

Giulia GRILLO (M5S) afferma che non si capisce come sia possibile che una forza politica di sinistra, come il Partito democratico, intenda aumentare il ricorso ai contratti a tempo determinato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dall'Osso 11.46, Luigi Gallo 11.56, Nicchi 11.58, Luigi Gallo 11.57, nonché gli identici emendamenti De Girolamo 11.61, Dieni 11.62, Brunetta 11.63 e La Russa 11.78.

Federica DIENI (M5S) illustra il suo emendamento 11.71, il cui intento è quello di escludere la possibilità di scegliersi i dirigenti.

Francesco Paolo SISTO, presidente, rilevato che l'articolo 11, comma 4, consente che il trattamento economico sia parametrato a quello dirigenziale, prescindendo dal possesso del titolo di studio, osserva che si tratta di una disposizione in contrasto con i principi del merito e della trasparenza e invita il Governo a modificarla.

Dorina BIANCHI (NCD) propone l'accantonamento dell'emendamento Dieni 11.71, invitando il relatore ed il Governo ad approfondirne le tematiche sottese ed evidenziando che sullo stesso argomento ha presentato la proposta emendativa 11.66 di cui raccomanda l'approvazione.

Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che esistono altre proposte emendative che saranno successivamente poste in votazione vertenti sul tema del titolo di studio.

Donatella FERRANTI (PD), nel dichiararsi contraria all'emendamento Dieni 11.71, sottolinea che la finalità del comma 4, dell'articolo 11 del provvedimento risiede nel divieto di effettuazione da parte dei soggetti con incarico negli staff degli organi politici degli enti locali della attività gestionale tipica dei dirigenti.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel dichiararsi contrario all'emendamento Dieni 11.71, ritiene che l'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che la predetta proposta emendativa intende abrogare è in realtà una norma importante per il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Renato BALDUZZI (SCpI), nel ritenere che effettivamente esiste un problema nella disciplina degli staff degli organi politici degli enti locali, fa presente che tale questione deve essere affrontata in un'altra sede e non attraverso l'approvazione dell'emendamento Dieni 11.71 in discussione.

Federica DIENI (M5S) osserva che il comma 4, dell'articolo 11 del provvedimento in esame introduce la pericolosa idea di uno Stato in cui non viene valorizzato adeguatamente il titolo di studio conseguito dai cittadini.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) evidenzia la contraddizione insita nell'articolo 11, comma 4 del provvedimento secondo cui, in sostanza, si attribuisce a un soggetto che non ha le adeguate competenze la stessa retribuzione di un dirigente. Sottolinea, inoltre, che con una legge dello Stato si determina, in sostanza, una diminuzione del riconoscimento del valore del titolo di studio.

Angelo CERA (PI), richiamando la sua esperienza di sindaco, ricorda la difficoltà spesso incontrata dai sindaci dei comuni nei rapporti con i tecnici e la burocrazia a servizio dell'organo politico.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 11.71.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), intervenendo sugli identici emendamenti Plangger 11.4, Piccione 11.21, Fabbri 11.72, Sibilia 11.65, Di Salvo 11.10, e Kronbichler 11.67, propone una riformulazione degli stessi finalizzata ad intervenire sull'articolo 11, comma 4 del provvedimento nel senso di prevedere che coloro i quali fanno parte dello staff degli organi politici non possano svolgere attività gestionale a prescindere dal trattamento economico percepito e dal titolo di studio conseguito.

Dorina BIANCHI (NCD), intervenendo sul suo emendamento 11.66, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità e sottolinea che già oggi soggetti senza adeguato titolo di studio ricoprono incarichi negli staff degli organi politici negli enti locali.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sibilia 11.65, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a valorizzare il titolo di studio.

Antonio PLACIDO (SEL), intervenendo sull'emendamento Kronbichler 11.67, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità e ricorda, peraltro che esistono casi di soggetti che lavorano negli staff degli organi politici degli enti locali percependo un trattamento economico maggiore dei dirigenti.

Ettore ROSATO (PD) sottolinea l'importanza della norma di cui all'articolo 11, comma 4 del provvedimento, di cui condivide la *ratio* di ribadire il divieto di svolgimento da parte dei componenti degli staff degli organi politici degli enti locali dell'attività gestionale propria dei dirigenti.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritiene che l'articolo 11, comma 4, del decreto intende chiarire la circostanza che il divieto di svolgimento di attività personale dello staff degli organi politici degli enti locali si applica anche nell'ipotesi in cui costoro posseggano un titolo di studio adeguato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), nel far presente che è a favore dell'obiettivo di ridurre i costi degli staff a supporto degli organi politici degli enti locali, ribadisce la sua proposta di riformulazione degli emendamento in discussione, in modo da modificare l'articolo 11, comma 4, del provvedimento nel senso di chiarire con certezza che i componenti degli staff degli organi politici degli enti locali non possono svolgere attività gestionale a prescindere dal trattamento economico e dal titolo di studio conseguito.

Laura RAVETTO (FI-PdL) si associa alla proposta di riformulazione degli emendamenti in discussione avanzata dal collega Mazziotti Di Celso.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 11.72, sottolineando che l'articolo 11, comma 4, deve essere inteso come una norma che ribadisce un divieto di svolgere attività gestionale per i soggetti che ricoprono un ruolo negli staff degli organi politici degli enti locali a prescindere dal titolo di studio conseguito e dal trattamento economico percepito.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il suo emendamento 11.21, condividendo le osservazioni svolte dalla collega Fabbri.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive e fa propri gli emendamenti Piccione 11.21 e Fabbri 11.72, ritirati dai firmatari.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 11.4.

Antonio LEONE (NCD) non comprende in base a quale interpretazione siano stati effettuati alcuni ritiri, dato che né il relatore, né il ministro hanno fornito alcuna interpretazione.

Il ministro Maria Anna MADIA sottolinea come a suo avviso la norma sia del tutto chiara e non abbia bisogno di essere riformulata. Si tratta di una disposizione cautelativa per non permettere ai componenti degli uffici di diretta collaborazione di svolgere attività gestionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScPI) osserva che a suo avviso un elemento di confusione interpretativa nasce dal fatto che si dice che resta fermo quanto previsto dai primi tre commi dell'articolo 90, dove però non sussistono divieti. Basterebbe esplicitare il divieto.

Nazzareno PILOZZI (Misto – LED) reputa positiva la posizione unanime che si è venuta a formare in merito al fatto che i membri degli uffici di diretta collaborazione non possano svolgere attività gestionale. Ma si domanda chi possa, specialmente nei piccoli comuni, controllare che questo non avvenga. Rischia di essere la classica buona norma di principio che non trova applicazione sul territorio.

Davide TRIPIEDI (M5S) pone dei dubbi sul fatto che i componenti degli uffici di diretta collaborazione equiparati a dirigenti lascino effettivamente il loro incarico una volta concluso il mandato politico del loro referente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Piccione 11.21, fatto proprio dall'onorevole Centemero, Sibilia 11.65, Di Salvo 11.10 e Kronbichler 11.67.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale articolo sarà esaminato dopo l'articolo 11.

Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che si passerà all'esame dell'articolo 4.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 11.77; si intende che vi abbia rinunciato. Dorina Bianchi (NCD) ritira il proprio emendamento 11.66.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Caruso 11.65, si intende che vi abbiano rinunciato.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira l'emendamento 11.20 di cui è cofirmatario.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Bruno Bossio 11.23 e lo ritira.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Squeri 11.78 di cui è cofirmataria.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira l'emendamento 11.14 di cui è prima firmataria, sottoscrive l'emendamento Guerra 11.69, identico agli emendamenti Squeri 11.73 e Lodolini 11.22, e accetta la nuova formulazione proposta dal relatore. Chiede però di inserire, oltre al riferimento al comma 557 della legge n. 296 del 2006, quello al comma 562 della medesima legge, riferito ai comuni non tenuti al patto di stabilità.

Emanuele FIANO (PD) relatore concorda e riformula gli identici emendamenti Guerra 11.69, Squeri 11.73 e Lodolini 11.22 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Squeri 11.73, ne chiede l'accantonamento per poter esaminare la nuova formulazione proposta dal relatore.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Guerra 11.69, Squeri 11.73 e Lodolini 11.22

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamento Covello 11.80 e Albini 11.75, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Baruffi 11.79 (vedi allegato 2).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Pastorino 11.19 accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorino 11.19, così come riformulato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScPI), intervenendo sull'emendamento 11.19, chiede se si tratti di una norma che valga per ogni successivo anno, creando così possibilità di assunzioni senza limiti, ad eccezione i quelli di spesa.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI precisa che restano i limiti di spesa e sono eliminati solo quelli di assunzione di vigili per la stagione estiva.

La Commissione approva l'emendamento Pastorino 11.19 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Squeri 11.73, precedentemente accantonato insieme agli identici emendamenti Guerra 11.69 e Lodolini 11.73, ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Lodolini 11.22 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guerra 11.69, Squeri 11.73 e Lodolini 11.22 come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Guerra 11.69, Squeri 11.73 e Lodolini 11.22 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 0.35, riprende alle 0.45.

Emanuele FIANO (PD) *relatore* esprime i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Latronico 4.39, Crimì 4.5 e 4.6 e Polverini 4.74. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Di Salvo 4.18, Martelli 4.31 e Airaudo 4.92. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Dorina Bianchi 4.73, Kronbichler 4.93, Pagano 4.81, Brunetta 4.42 e Cozzolino 4.47. Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 4.41. Invita al ritiro o esprime parere contrario sull'emendamento Dorina Bianchi 4.91 e sugli identici emendamenti Calabrò 4.10, Dorina Bianchi 4.85 e sugli identici emendamenti Borghi 4.35 e De Menech 4.59, sugli emendamenti Crimì 4.4, Placido 4.94, Cozzolino 4.48, Polverini 4.70 e Brunetta 4.40.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Giacobbe 4.26, se riformulato nei seguenti termini: « Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica l'ultimo periodo di cui all'articolo 2103 del codice civile ».

Invita al ritiro o esprime parere contrario sull'emendamento Airaudo 4.95, sugli identici emendamenti Di Salvo 4.17, Miccoli 4.28 e sugli identici emendamenti Giacobbe 4.25 e Polverini 4.76, sugli emendamenti Polverini 4.69 e 4.68, Matteo Bragantini 4.9, Di Salvo 4.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mar-

telli 4.29. se riformulato in termini identici all'emendamento Di Salvo 4.16, e sull'emendamento Di Salvo 4.16. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Placido 4.96, Giacobbe 4.32, Airaudo 4.97, Ciprini 4.65, Tinagli 4.46 e 4.79.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Tinagli 4.45 se riformulato nei seguenti termini: « Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede che costituisca medesima unità produttiva ». Invita al ritiro degli emendamenti Ciprini 4.53 e 4.57.

Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Rosato 4.57, Leone 4.60, Kronbichler 4.98, Di Salvo 4.14, sugli identici emendamenti Di Salvo 4.15, Miccoli 4.24 e Airaudo 4.99 e sugli identici emendamenti Centemero 4.44, Dorina Bianchi 4.63 e Leone 4.61, sugli emendamenti Cozzolino 4.49, Di Salvo 4.12 e Kronbichler 4.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Menech 4.58. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Gasparini 4.7 e 4.8, Ciprini 4.54, Placido 4.101, Di Salvo 4.19, sugli identici emendamenti Incerti 4.34 e Fabbri 4.37 e sull'emendamento Cominardi 4.66.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ciprini 4.51 se riformulato nei seguenti termini: « Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente: 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Centemero 4.2, Coscia 4.83 e Cozzolino 4.50, se riformulati nei seguenti termini: « Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ».

Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli identici emendamenti Centemero 4.1 e Leone 4.71, sugli emendamenti 18.55 alle 19.10.

Pagano 4.84, Mottola 4.33, Lauricella 4.20, Dorina Bianchi 4.67, Lauricella 4.23, Giachetti 4.3, Ciprini 4.64, Pagano 4.82, Fragomeli 4.86, Di Lello 4.56, Placido 4.102, sugli identici emendamenti Lodolini 4.22 e Squeri 4.27, sugli emendamenti Pagano 4.38, Centemero 4.43, sugli identici emendamenti Gasparini 4.11 Giulietti 4.21, Squeri 4.30, Guerra 4.90 e sugli emendamenti Nesci 4.78 e Piso 4.89.

Francesco Paolo SISTO, presidente, come da accordi presi in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 1.05 del 24 luglio 2014.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.55 alle 19.10.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE 3.84, 9.74 E 40.25, DEL GOVERNO 32.39 E 39.43, SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE 41.14, 41.15 E DEL GOVERNO 19.86

ART. 3.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.

3-ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis, sono disposte con decorrenza 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma

9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 84. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 9.

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

- 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
- 2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del

regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
- 4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

- 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
- 7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. ».

9. 74. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 19.86 del Relatore.

Apportare le seguenti modifiche:

Al capoverso « 14-bis » dopo le parole: « Consiglio dei Ministri » aggiungere le seguenti:

« di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012 »; Conseguentemente, dopo il comma 14bis è aggiunto il seguente comma:

b) Aggiungere i capoversi seguenti:

« 14-ter. Le funzioni dell'ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012, relative al monitoraggio del programma di Governo, nonché nel monitoraggio e nella verifica legislativa e amministrativa dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali, sono altresì da intendersi anche nell'ambito della programmazione e della realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale, ivi comprese quelle oggetto di accordi internazionali.

14-quater. Per le funzioni di monitoraggio e verifica della programmazione e della realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale, di cui al comma 14-ter, l'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale delle competenze e delle funzioni trasferiti dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'Autorità Nazionale Anticorruzione così come previsto al precedente comma 2 ».

0. 19. 86. 1. Dadone, Cozzolino Lombardi.

ART. 19.

All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma:

14-bis. Le funzioni di supporto dell'Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio provvede alla funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. 86. Il Governo.

ART. 32.

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: « servizi o forniture » inserire le seguenti: « ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale, »; sostituire le parole: « comma 3 » con le parole: « comma 5 » e dopo le parole: « Prefetto competente » aggiungere le seguenti: « in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, »;
- *b)* al comma 1, lettera *a)* e *b)*, sostituire le parole: « oggetto del procedimento penale » con le seguenti: « o della concessione »;
- c) al comma 7, aggiungere le seguenti: « ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva ».

Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole: «, servizi e forniture ».

32. 39. Il Governo.

ART. 39.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso ».

39. 43. Il Governo.

ART. 40.

All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:

« Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il

principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».

40. 25. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 41.14 del Relatore.

Sostituire le parole: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate con le seguenti: comunque non superiori alle spese liquidate.

0. 41. 14. 2. Colletti.

Sostituire le parole: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate con *le seguenti:* comunque non superiori alla metà delle spese liquidate.

0. 41. 14. 1. Colletti.

Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: equitativamente determinata, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate.

41. 14. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 41.15 del Relatore.

Sostituire la parola: palesemente con la parola: manifestamente e sopprimere le parole: in fatto.

0. 41. 15. 1. Balduzzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: in fatto.

0. 41. 15. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Costantino, Quaranta, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quando la decisione è fondata su ragioni manifeste con le seguenti: in presenza di motivi palesemente infondati in fatto.

41. 15. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o categoria inserire le seguenti: di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie.

5. 4. Martelli, Dell'Aringa, Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma.

 25 (Nuova formulazione) Dell'Aringa, Giacobbe, Gnecchi, Albanella, Giorgio Piccolo, Incerti, Miccoli, Gribaudo, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi, Maestri.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 sono aggiunte le seguenti Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadra-

mento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.

* **5. 15.** (*Nuova formulazione*) De Girolamo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 sono aggiunte le seguenti Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.

* 5. 14. (Nuova formulazione) Leone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 sono aggiunte le seguenti Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.

* **5. 11.** (*Nuova formulazione*) Centemero.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

* 11. 15. Gasparini, Ferrari.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- « 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

* 11. 29. Borghi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui

al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

11. 45. (*Nuova formulazione*) Ghizzoni, Piccione, Centemero

Al comma 3, dopo le parole: tempo determinato aggiungere: ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura.

11. 7. Fabbri.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

- *a)* sostituire le parole « è fissato nel » con le seguenti: « può raggiungere il livello massimo del »;
- *b)* dopo le parole « a tempo determinato » aggiungere le seguenti: « previa selezione pubblica come previsto dal comma 1 lettera *A)* del presente articolo ».
- 11. 55. Carnevali, Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » sono aggiunte le seguenti: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ».

* 11. 69. (Nuova formulazione) Guerra, Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- 5. All'articolo 9, comma 28 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » sono aggiunte le seguenti: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
- * 11. 73. (Nuova formulazione) Squeri, Centemero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- 5. All'articolo 9, comma 28 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » sono aggiunte le seguenti: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ».
- * 11. 22. (Nuova formulazione) Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei | 1 si applicano anche a reintegrare l'onere

confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite dei 50 per cento di cui al comma 7, primo periodo, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. 79. Baruffi, Carra, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Giorgio Piccolo, Ghizzoni.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

- 5. All'articolo 16 del decreto-legge 138/ 2011, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente 31-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della L. 296/2006 in materia di riduzione delle spese dei personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.»
- 11. 19. (Nuova formulazione) Pastorino, Guerra, Giuseppe Guerini, Gasparini, Fabbri.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma

contributivo di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 relativo alle associazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani ».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, sono inserite le seguenti: e al comma 1-bis.

12. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'eventuale quota parte delle risorse del Fondo, di cui al comma 1 del presente articolo eventualmente non utilizzata per l'anno 2014 resta nelle disponibilità per l'anno 2015. La dotazione del fondo eventualmente non utilizzata al 31 dicembre 2015 per le finalità di cui al comma 1, resta nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

12. 4. Mantero, Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nuti, Nesci, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Toninelli.

ART. 16.

All'articolo 16, primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche su-

periore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A far data dall'1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, e salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4. ».

All'inizio del secondo comma, aggiungere le parole: « Salvo quanto previsto in materia di limiti ai compensi, ».

16. 23. (Nuova formulazione) Giorgis, Sanga.

ART. 22.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: « due » con la seguente « cinque ».

* 22. 38. (Nuova formulazione) Polverini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: « due » con la seguente « cinque ».

* 22. 39. (Nuova formulazione) Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2 e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: « a tempo indeterminato ».

* **22. 56.** (*Nuova formulazione*) Centemero.

Al comma 2 e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: « a tempo indeterminato ».

* **22. 57.** (*Nuova formulazione*) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

Al comma 2, capoverso « ART. 29-bis. », primo periodo, le parole: nei quattro anni successivi, sono sostituite dalle seguenti: nei due anni successivi, e al secondo periodo le parole: negli ultimi quattro anni, sono sostituite dalle seguenti: negli ultimi due anni.

22. 41. Brunetta, Centemero.

Al comma 2, dopo le parole: con i soggetti regolati inserire le seguenti: né con società controllate da questi ultimi.

22. 46. (*Nuova formulazione*) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

Al comma 2, capoverso « ART. 29-bis », aggiungere in fine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e del-

l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

* **22. 36.** (*Nuova formulazione*) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 2, capoverso « ART. 29-bis », aggiungere in fine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

* **22. 52.** (*Nuova formulazione*) Palese, Laffranco.

Al comma 2, capoverso « ART. 29-bis », aggiungere in fine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

* 22. 50. (Nuova formulazione) Leone.

Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

Oa) al primo periodo, la parola: « quattro », è sostituita dalla parola: « due ».

** **22. 60.** Palese.

Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) al primo periodo, la parola: « quattro », è sostituita dalla parola: « due ».

** 22. 59. La Russa.

Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) al primo periodo, la parola:« quattro », è sostituita dalla parola:« due ».

** **22. 3.** Peluffo.

Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

- *0a)* al primo periodo, la parola: « quattro », è sostituita dalla parola: « due ».
- ** **22. 55.** Brunetta, Centemero, Abrignani.

Subemendamenti all'emendamento 22.112

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

0. 22. 112. 2. (Nuova formulazione) Famiglietti, Manfredi, Sisto, Migliore.

Al capoverso 9-bis, dopo le parole: uno o più edifici inserire le seguenti: di proprietà pubblica.

0. 22. 112. 6. Spessotto, Lombardi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

- 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
- *a)* sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento:
- b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
- *c)* esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
- *d)* spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
- e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c), entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno degli altri criteri, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.

22. 112. Il Relatore.

ART. 41.

Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: equitativamente determinata, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate,.

41. 14. Il Relatore.